

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO CAMERALE

IL CONSIGLIO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

VISTO l'art. 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*);

VISTO l'art. 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 (*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*), come modificato dall'art. 17 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (*Legge finanziaria 2000*) e dall'art. 44 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 (*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*) concernenti il finanziamento delle Camere di Commercio;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. 112/98 riguardante la vigilanza sulle Camere di Commercio ;

VISTA la Legge 27 luglio 2000 n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*);

VISTO il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*) e s.m.i.;

VISTO il Decreto Ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 (*Regolamento per l'accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale*);

VISTO l'art. 5 *quater* comma 2 del Decreto Legge 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2003 n. 27, il quale stabilisce che con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'art. 44 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio, emanato ai sensi dell'art. 5 *quater* comma 2 della Legge 21 febbraio 2003 n. 27;

ATTESA la necessità di dettare la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bologna;

ADOTTA

il seguente Regolamento:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e di quelle del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54 e delle indicazioni in materia impartite dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dalla Agenzia delle Entrate.
2. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento, così come definiti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna; per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini previsti dalla normativa come di seguito richiamata; per omesso versamento si intende anche il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

Articolo 2 – Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio o suo delegato.

Articolo 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e la Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni della Camera di Commercio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Camera di Commercio.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 4 – Misura della sanzione

1. Nei casi di violazioni in materia di diritto annuale, le sanzioni saranno quantificate secondo i seguenti criteri:
 - a) Sanzione applicata nella misura del dieci per cento (10%) in caso di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'art. 3 comma 2 del D.M. 54/2005 (versamento entro trenta giorni rispetto al termine di pagamento di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 359/2001 - entro il 20 luglio - ovvero entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, senza il pagamento dello 0,40% - e dei diversi termini fissati annualmente dal Ministero competente relativamente all'iscrizione delle nuove imprese);
 - b) Sanzione applicata nella misura del trenta per cento (30%) in caso di omesso versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'art. 3, comma 3 del D.M. 54/2005: versamento oltre trenta giorni rispetto al termine di pagamento di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 359/2001 e ai diversi termini fissati annualmente dal Ministero competente relativamente all'iscrizione delle nuove imprese;
 - c) Sanzione applicata nella misura del cinquanta per cento (30% + 20% ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.Lgs. 472/1997) del diritto annuale dovuto in caso di omesso o insufficiente versamento limitatamente al non versato (art. 3 commi 1 e 3 del D.M. 54/2005) .

Articolo 5 - Riduzione della sanzione

1. Le sanzioni di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b) e c) possono essere ridotte del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali, malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati o per manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione.

Articolo 6 – Recidiva

1. La sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli, è aumentata fino al cinquanta per cento (50%) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra

violazione relativa al diritto annuale non definita ai sensi dell'art. 6 del D.M. 54/2005 (*Ravvedimento operoso*) secondo il seguente criterio:

- a) + 10% con una violazione nel triennio
- b) + 30% con due violazioni nel triennio
- c) + 50% con tre violazioni nel triennio

Articolo 7 – Violazioni continuate

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi d'imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione base, determinata ai sensi dei precedenti articoli, aumentata:
 - a) del 50% se le violazioni riguardano due annualità;
 - b) del 100% se le violazioni riguardano tre annualità;
 - c) del 200% se le violazioni riguardano quattro annualità;
 - d) del 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità;
2. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
3. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni o di una cartella esattoriale.

Articolo 8 – Definizione agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e art. 17 comma 2 del D. Lgs 472/1997 e s.m.i.

Articolo 9 – Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 472/1997, la sanzione è ridotta:
 - a) al 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 359/2001 e dei

diversi termini fissati annualmente dal Ministero competente relativamente all'iscrizione delle nuove imprese;

- b) al 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 359/2001 e dei diversi termini fissati annualmente dal Ministero competente relativamente all'iscrizione delle nuove imprese;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e maturati dal giorno successivo alla scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.

Articolo 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardato versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs 472/1997 e s.m.i.;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 comma 1 del D. Lgs 472/1997 e s.m.i.;
 - c) Iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D. Lgs 472/1997 e s.m.i.
2. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata da ultimo con la legge 15/2005, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Camera di Commercio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non in possesso del contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
3. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni devono tassativamente indicare:
 - a) L'ufficio presso il quale é possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali é possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) Le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui é possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Sulla cartella esattoriale va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

5. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione sanzioni sono notificati secondo le indicazioni degli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

:

Articolo 11 – Violazioni non sanzionabili ed Estinzione dei crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. La Camera, qualora accerti l'errato versamento, anche se effettuato oltre i termini di scadenza, provvede tempestivamente a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata.
3. La Camera competente a riscuotere il diritto annuale comunica all'impresa l'avvenuta regolarizzazione del versamento e, in caso di pagamento effettuato oltre i termini, avvia la procedura sanzionatoria.
4. Non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a 10 euro e trentatre centesimi (€ 10,33).

Articolo 12 – Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di diritto annuale e gli interessi sono rimosse con mod. F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente art. 10 comma 1, lett. c).
2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul diritto annuale dovuto, calcolati al tasso legale vigente e maturati dal giorno successivo alla scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna dei ruoli al concessionario o, in caso di adozione degli atti di cui all'art. 10, comma 1 lettera a) e b), alla data di emissione degli atti.
3. Le somme dovute a titolo di sanzioni non producono interessi.
4. Le spese di notifica degli atti di contestazione e degli atti contestuali di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 13 – Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall' articolo 21 comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente e accettate dalla Camera di Commercio.
4. La Camera di Commercio entro trenta giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione e accettazione della richiesta di rateazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 14 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) Versare le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - b) Presentare alla Camera di Commercio deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o un suo delegato può:
 - i. accogliere le deduzioni difensive dell'interessato,
 - ii. respingere le richieste indicate nelle deduzioni ed emettere, entro il termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, un atto di irrogazione delle sanzioni, motivato anche in ordine alle argomentazioni esposte nelle deduzioni difensive presentate, verso il quale è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso presso la competente Commissione Tributaria;
 - c) In assenza della presentazione delle deduzioni difensive, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione sanzioni, avverso il quale il contribuente può direttamente presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) Versare il diritto annuale dovuto, gli interessi e le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - b) Presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui all'art. 10, c. 1 lett. c) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
 - a) Versare gli importi indicati nella cartella esattoriale notificata;
 - b) Presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. In assenza dei suddetti comportamenti da parte del contribuente, trascorsi i termini per la proposizione del ricorso, la Camera di Commercio procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti.
5. Il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati innanzi alla competente Commissione Tributaria, pari a 60 giorni dalla notifica, è soggetto a sospensione nel periodo feriale (01 agosto – 15 settembre) di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742.
6. Il contribuente che propone ricorso può presentare domanda di sospensione del pagamento alla Camera di Commercio (art. 39 D.P.R. 602/1973) o alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 47 D.Lgs. 546/1992).

Articolo 15 – Potere di autotutela

1. Il Segretario Generale o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti emessi, qualora gli stessi si dimostrino illegittimi o infondati.
2. Il potere di autotutela è tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - a) Errore di persona,
 - b) Evidente errore logico o di calcolo,
 - c) Doppia imposizione,
 - d) Mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti,
 - e) Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.

3. Il potere di annullamento in autotutela non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
4. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di Commercio .
5. La presentazione di istanze di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
6. L'eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di autotutela sono comunicati al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e l'eventuale annullamento dell'atto in autotutela è comunicato al Concessionario per la riscossione in caso di iscrizione diretta a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l'eventuale cessazione della materia del contendere.

Articolo 16 – Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a) e b) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini devono essere notificate al contribuente le cartelle relative ai ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente art. 10, comma 1, lett. c).

Articolo 17 - Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3 del D. Lgs 472/1997 e s.m.i. e limitatamente agli anni 2001 e 2002.
2. In applicazione del principio del favor rei, le violazioni di cui al precedente articolo 4, comma 1, lett. b) e c), relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002 sono sanzionate nella misura del 10% del diritto annuale dovuto e non versato o versato oltre la scadenza.
3. Le disposizioni di cui all'art. 6 – Recidiva – non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 18 – Applicazione del principio del favor rei per gli anni 2003-2004

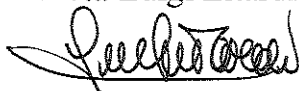
1. In applicazione del principio del favor rei, le violazioni di cui al precedente articolo 4, comma 1, lett. b) e c), relative al diritto annuale degli anni 2003 e 2004 sono sanzionate nella misura del 10% del diritto annuale dovuto e non versato o versato oltre la scadenza.

Articolo 19 – Rinvio ed entrata in vigore

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54 e del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.i.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo camerale.
3. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio.

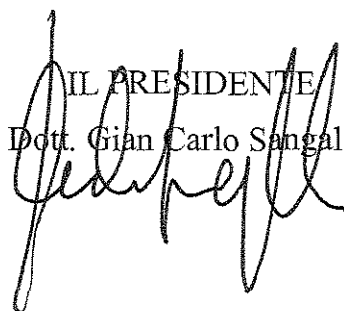
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Litardi



IL PRESIDENTE

Dott. Gian Carlo Sangalli



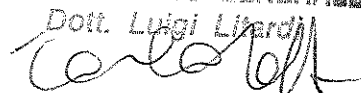
Copia della presente, conforme all'originale depositato agli atti, è stata affissa
all'Albo camerale il 30 GEN. 2006
fino al giorno 6 FEB. 2006

DA/PLG/dg



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Litardi



*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna*

Deliberazione n. 17

Verbale in data 30 luglio 2008

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELL'ART. 11, 4° COMMA, DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO CAMERALE", APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 12/12/2005, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 144 DEL 24/06/2008.

Il Presidente informa che con Delibera n. 144 del 24 giugno 2008 la Giunta ha approvato la modifica del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento in oggetto, portando da 10,33 a 12,00 euro l'importo minimo fino alla competenza del quale non adottare procedure di riscossione e/o di irrogazione di sanzioni in materia di diritto annuale.

Ciò si è reso opportuno in considerazione che:

- a) il costo della spedizione degli atti di accertamento e irrogazione di sanzioni e degli atti di contestazione, il cui pagamento è posto a carico dei destinatari ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 08/01/2001, ma che, in caso di inadempimento, resta a carico della Camera, ammonta a 11,00 euro ciascuno, per cui pare inadeguato, oltre che antieconomico, procedere in tutti i casi in cui l'importo complessivo dell'atto sia pari o inferiore a detto importo;
- b) anche l'Agenzia delle Entrate ha rivisto, già dal 2007, la soglia minima, prevedendo che per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00 non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte, comprese le addizionali.

Il testo del 4° comma del citato art. 11 è stato quindi modificato in: *"non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a 12,00 euro"*.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio;

- Udito il riferimento;
- Considerato il costo di spedizione degli atti di accertamento e irrogazione di sanzioni;
- Considerato che l'Agenzia delle Entrate ha elevato a 12,00 euro il limite minimo al di sotto del quale non procedere al pagamento o alla compensazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
- All'unanimità (votanti 20)

DELIBERA

di approvare l'elevazione da euro 10,33 a euro 12,00 dell'importo minimo fino alla competenza del quale non adottare procedure di riscossione e/o irrogazione di sanzioni in materia di diritto annuale, con contestuale modifica dell'art. 11, 4° comma, del

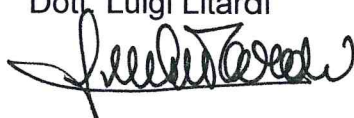
segue Deliberazione n. 17
del 30 luglio 2008 – pag. 02

Regolamento interno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto camerale, approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del 12/12/2005, in: *"non si procede alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a 12,00 euro"*.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241/1990.

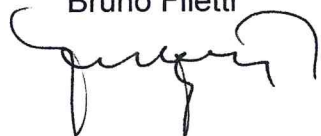
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Litardi



IL PRESIDENTE

Bruno Filetti



Copia della presente, conforme all'originale depositato agli atti, è stata affissa all'Albo camerale il giorno **18 SET. 2008** vi è rimasta affissa ininterrottamente fino al giorno **25 SET. 2008**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Litardi



DA/PLG/dg

